Unione Nazionale
Cooperative Italiane

RASSEGNA STAMPA

del

01 agosto 2016

PRIMO PIANO Il Sole 24 Ore lunedì 01 AGOSTO 2016

Professionisti, le pensioni corrono più degli iscritti

Dal 2010 a oggi il numero di assegni erogati è cresciuto del 22% a fronte di un incremento complessivo di nuovi ingressi pari al 15%

A fronte di quasi un milione di professionisti ancora al lavoro, ce ne sono quasi 200mila a riposo.

Dal 2010 al 2015 i pensionati sono cresciuti a un ritmo maggiore rispetto ai nuovi ingressi: + 22% in sei anni, contro un aumento di iscritti del 15 per cento. Ma grazie a una serie di manovre contributive e al "fascino" della libera professione i conti delle Casse autonome restano in sostanziale salute. Non registra squilibri complessivi la fotografia delle Casse privatizzate nel 1994, scattata dal Sole 24 Ore sui bilanci 2015 e sui dati forniti dagli stessi enti.

Certo, la crisi ha falcidiato i redditi, ma la capacità di attrarre sempre più giovani e dunque l'aumento delle iscrizioni (+ 15% gli attivi) ha supplito, in parte, al calo dei versamenti individuali. E laddove l'aumento non è bastato, sono subentrate – seppure in tempi diversi – le manovre dei singoli enti di gestione sui contributi e sulle regole di accesso ai trattamenti di quiescenza, per centrare l'obiettivo di legge della sostenibilità a 50 anni.

Sotto quest'omogenea immagine di superficie, la realtà varia però da categoria a categoria, secondo dinamiche molto diverse, evidenziate nei grafici in pagina.

Il rapporto attivi/pensionati

Quasi tutte le professioni in questi anni hanno visto diminuire il rapporto tra iscritti attivi, in grado di pagare le pensioni, e quelli a riposo. In controtendenza solo avvocati, farmacisti e veterinari.

Proprio la Cassa forense ha registrato un picco di nuovi iscritti negli ultimi due anni, spinto dalla riforma dell'avvocatura: la legge 247 del 2012 ha imposto a tutti gli iscritti all'albo di iscriversi anche alla Cassa, indipendentemente dal reddito. «Una norma positiva – valuta il presidente dell'ente, Nunzio Luciano – che ci ha permesso di dare cittadinanza ai colleghi che, in alcuni casi, erano iscritti all'Inps e, in altri, non avevano copertura previdenziale». I nuovi iscritti sono stati circa 50mila, 8mila dei quali si sono poi cancellati. Così, i contribuenti alla Cassa sono passati dai 177mila del 2013 ai 235mila del 2015; e gli ingressi hanno portato circa 70 milioni di entrate in più. Anche la Cassa dei farmacisti (Enpaf) negli ultimi 5 anni ha visto il rapporto attivi/pensionati salire da 3,07 a 3,76. «Grazie anche ai concorsi straordinari per l'assegnazione di sedi farmaceutiche, previsti dal decreto "cresci Italia" del 2012», commenta il presidente Emilio Croce. «Per partecipare – spiega – è infatti necessaria l'iscrizione all'Ordine, e quindi alla Cassa». Al contrario, l'indice è in sensibile calo per architetti e ingegneri, sceso in sei anni da 9,4 a 6 punti. Del resto, nello stesso periodo la categoria ha ottenuto il record di aumento dei pensionati (+68%). La crisi dell'edilizia pesa più sugli architetti che sugli ingegneri, come ha spiegato il presidente di Inarcassa, Giuseppe Santoro: oggi circa il 50% dei liberi professionisti iscritti all'ente dichiara un reddito inferiore a 15mila euro.

Le manovre

Le Casse sono intervenute con manovre correttive (si veda anche il Sole 24 Ore del 19 luglio). Così, per esempio, i notai hanno dovuto fronteggiare il dimezzamento dei redditi a partire dal 2006 con l'aumento delle aliquote contributive, passate dal 30% del 2010 al 42% del 2014 per gli atti oltre i 37mila euro. La Cassa dei dottori commercialisti ha messo i conti in sicurezza con la riforma del 2004. «Abbiamo deciso di applicare il sistema di calcolo contributivo per tutti i versamenti fatti dal 1° gennaio 2004 in poi – dice il presidente, Renzo Guffanti – senza prevedere un periodo di transizione. I

trattamenti retributivi puri, i più rotondi, sono dunque rimasti 2mila ed è abbastanza agevole, per i quasi 65mila iscritti attivi, portarne il peso». I consulenti del lavoro di Enpacl hanno virato verso un sistema contributivo dal 2014, temperato da maggiorazioni per le anzianità prima di quella data. Con il risultato di aver quasi raddoppiato il saldo positivo tra entrate e spese nel periodo considerato.

I farmacisti hanno spostato l'età pensionabile da 65 a 68 anni (più, dal 2016, 4 mesi per l'adeguamento all'aspettativa di vita) e abrogato da quest'anno la pensione di anzianità. L'Enpaf conserva ancora un sistema retributivo secco, «ma stiamo studiando una riforma per virare verso il contributivo – precisa Croce – e andare incontro ai giovani».

In aiuto ai conti della Cassa ragionieri (Cnpr) è intervenuta da quest'anno l'attrazione verso la Cassa degli esperti contabili iscritti all'Albo unificato dei dottori commercialisti (elenco B) . In tutto – stima il bilancio della Cnpr – si tratta di circa 800 iscritti in più.

Correzioni attive anche per i geometri, nonostante la conversione al contributivo già dal 2007. «Complice la crisi abbiamo dovuto fronteggiare un incremento delle pensioni di anzianità – spiega il presidente Cipag, Fausto Amadasi – senza contare che se prima il geometra continuava a lavorare anche dopo la pensione, ora non riesce più a farlo». La Cassa ha quindi gradualmente alzato i contributi, fino al 15% nel 2017, mentre da quest'anno andrà a regime la nuova età pensionabile a 67 anni.

Ancora in attesa di correttivi, invece, il bilancio previdenziale dell'Inpgi, la Cassa di previdenza dei giornalisti, dove nel 2015 le uscite hanno superato di oltre 110 milioni le entrate. Una situazione dovuta all'aumento delle prestazioni per pensioni (+25%) e la diminuzione dei contributi (-6%). «Il calo – ragiona la neopresidente Marina Macelloni – è la conseguenza della perdita di posti di lavoro dovuta alla crisi: 900 solo l'anno scorso». In aumento anche gli ammortizzatori sociali (+ 3,3% nel 2015). Per Macelloni, «è indispensabile completare la riforma: la parte relativa alle entrate è già stata approvata dai ministeri vigilanti; stiamo rielaborando gli interventi su età e calcoli per la pensione e contiamo di presentarli dopo l'estate».

Il welfare

Un boom quello della spesa per il welfare, che in sei anni è cresciuta del 34% arrivando a 163 milioni (che valgono però il 5% delle pensioni). I commercialisti, ad esempio, destinano all'assistenza il 2% dell'attivo di bilancio. Gli avvocati puntano sul "welfare attivo" per sostenere gli iscritti in campo professionale, familiare e sanitario, in alcuni casi anche utilizzando i fondi europei. Dopo l'estate la Cassa forense varerà un bando sul microcredito per aiutare i giovani avvocati ad aprire lo studio.

L'assistenza all'avviamento arriva anche dall'Enpacl per i consulenti del lavoro. Solo l'Enpam (medici) fa registrare una flessione per il welfare dovuta alla mancata approvazione da parte dei ministeri vigilanti della riforma che puntava ad aumentare le tutele per la gravidanza e i figli. Dalla Cassa fanno sapere che l'obiettivo dell'allargamento resta. In attesa del Ddl sul lavoro autonomo che renderà le misure di sostegno al reddito attività obbligatorie per tutte le Casse.

La solvibilità

La distanza tra Casse è più marcata sui "tesoretti" a disposizione degli iscritti, ovvero il patrimonio netto esposto in bilancio. Un fattore chiave per assicurare gli equilibri economico-finanziari e per garantire le pensioni future.

Il Sole 24 Ore ha messo in relazione il patrimonio netto con gli iscritti per singola Cassa. Ai due opposti si collocano ingegneri-architetti e notai. I primi, penalizzati in questo caso dal gran numero di iscritti, possono contare su un gruzzoletto di soli 44 euro teorici a testa. I notai, che anche nel 2015 sono rimasti al di sotto delle 5mila unità ma con un patrimonio tra i più cospicui, possono dormire sonni tranquilli: hanno oltre 184mila euro a testa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dario Aquaro

Valentina Maglione

Valeria Uva

PRIMO PIANO Il Sole 24 Ore lunedì 01 AGOSTO 2016

Export, Veneto e Lazio le più dinamiche

La Lombardia resta in testa per volumi - Bene anche il Piemonte, mentre la Sicilia è maglia nera

La regina dell'export italiano? Per quota di mercato, resta la Lombardia. Ma non è certo la regione più vitale del momento. Perché il Lazio ha saputo aumentare le sue performance sui mercati esteri del 9,2%, il Piemonte del 7% e il Veneto del 5,3. Sono queste, tra le grandi regioni, le vere protagoniste del 2015.

Veneto e Lazio, poi, hanno un merito in più: quello di aver saputo trainare al rialzo le performance delle proprie macro-aree di appartenenza. Il Nordest, infatti, l'anno scorso ha fatto registrare un aumento delle esportazioni del 4,7% rispetto al 2014; l'Italia centrale è cresciuta del 4%; mentre il Nordovest, nonostante l'exploit del Piemonte, ha accusato la scarsa crescita dell'export lombardo e il calo di quello ligure, chiudendo il 2015 con un modesto incremento del 2,7 per cento.

La mappa del commercio estero regione per regione è contenuta nel rapporto annuale Ice-Istat sull'Italia nell'economia internazionale, lo stesso che ha certificato per il nostro Paese un aumento delle esportazioni complessive di merci e servizi del 4,3%, a quota 413 miliardi di euro (si veda il Sole 24 Ore del 13 luglio 2016).

Quasi la metà dell'incremento delle esportazioni del Nordest si deve dunque al Veneto, responsabile di circa il 14% di tutto l'export nazionale e seconda regione italiana per quota di mercato. Una parte del merito va anche all'Emilia-Romagna, terza regione italiana per volumi di export, che ha contribuito per 1,9 dei 4,7 punti di aumento registrati nell'area nordorientale, grazie soprattutto alla buona performance delle apparecchiature elettromedicali. Più modesto il contributo del Friuli-Venezia Giulia, dove hanno pesato le flessioni del comparto metallurgico e meccanico, compensate solo in parte dalla grande crescita delle bevande, e dei vini in particolare.

Buona parte dei successi dell'Italia centrale - che nel complesso ha visto aumentare le esportazioni del 4%- è invece legato alla farmaceutica. In particolare quella laziale: l'export di questo comparto rappresenta da solo il 45% del totale delle vendite all'estero della regione, che tra il 2014 e il 2015 sono cresciute di un ulteriore 13%. Lazio dunque responsabile di 2,6 dei 4 punti di crescita dell'Italia centrale, ma anche la Toscana ha fatto la sua parte, soprattutto grazie all'aumento delle esportazioni alimentari, balzate di oltre il 18% nel 2015. Chi invece ha fatto male l'anno scorso sono stati i distretti industriali delle Marche, che hanno registrato un calo complessivo dell'export del -2,3% in buona parte determinato dalla contrazione del mercato russo.

Nel Nordovest la performance è stata piuttosto disomogenea: si va dal +7% delle esportazioni del Piemonte al -4,2% della Liguria, con la Lombardia che ha fatto registrare solo un modesto +1,5%. Nel complesso, la crescita dell'area è stata guidata dagli autoveicoli, in particolare quelli destinati agli Stati Uniti, dove le vendite tra il 2014 e il 2015 sono pressoché raddoppiate. Anche l'elettronica, la chimica, la moda e l'arredamento hanno dato il loro contributo, mentre a differenza delle altre regioni italiane al Nordovest sono calate le esportazioni del comparto agroalimentare.

Capofila del Sud, infine, è stata la Basilicata, che nel 2015 ha messo a segno un exploit del +145%. La performance lucana non deve trarre in inganno: l'export totale della regione è stato di soli 2,8 miliardi di euro, un quarantesimo delle esportazioni lombarde. Il dato è infatti drogato dalle vendite di autoveicoli prodotte dallo stabilimento Fca di Melfi. All'opposto, il fatturato estero della Sicilia è diminuito del 12,4% - la performance peggiore di tutto il Paese - per colpa delle performance negative del comparto petrolifero: al netto di questo settore, le esportazioni siciliane sarebbero cresciute di oltre 10 punti grazie al settore alimentare e a quello elettronico.

Guardando all'esportazione di servizi (rispetto a quella di merci, in Italia generano un giro d'affari di circa un sesto), i dati regionali Ice-Istat ci dicono che il Mezzogiorno è stato per il secondo anno consecutivo l'area più dinamica grazie soprattutto alle performance del turismo, che rappresenta oltre il 90% di tutto l'export del comparto. In valori assoluti, invece, è sempre il Nordovest al primo posto, con una quota sull'export totale italiano del 40,7%. E al primo posto tra le sue regioni c'è sempre la Lombardia, con una fetta del 29 per cento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Micaela Cappellini

PRIMO PIANO Il Sole 24 Ore lunedì 01 AGOSTO 2016

Flussi commerciali. Dal turismo in Valle d'Aosta all'alimentare della Campania e dell'Abruzzo, ecco chi rischia di veder calare le vendite alla Gran Bretagna

La regione italiana più esposta alla Brexit? La Basilicata

Già alla vigilia del referendum britannico era stato stimato che, in caso di Brexit, l'export dell'Italia verso Londra sarebbe calato: qualcuno dice del 5%, qualcun altro arriva a ipotizzare persino il 9% in tre anni. Ma quale regione sarà più penalizzata? A Brexit avvenuta, Nomisma ha fatto i calcoli. E la più esposta al rischio è la Basilicata, che Oltremanica destina quasi il 15% del suo export. Sono soprattutto le vetture che la Fca produce a Melfi: nel 2015 l'80% delle esportazioni lucane nel mondo sono state di autoveicoli e nel Regno Unito si sono vendute oltre 8mila vetture, tra 500X e Renegade. Tra l'altro, a detta di tutti gli analisti il comparto dell'auto sarà uno dei più colpiti dall'uscita britannica dalla Ue.

Al secondo posto, con il 10,6% dell'export indirizzato verso il Regno Unito (pari a 778 milioni di euro), la regione italiana più esposta è l'Abruzzo, che Oltremanica vende soprattutto i prodotti delle sue industrie manifatturiere. Terza invece la Campania, per la quale Londra - alla quale vende soprattutto prodotti alimentari - rappresenta ben il 12,5% della bilancia commerciale con l'estero, pur con un controvalore che si limita a soli 55 milioni di euro.

A livello nazionale, l'Italia dovrebbe accusare il colpo meno di altri Paesi europei, dato che per le nostre imprese la Gran Bretagna rappresenta il 5,4% del totale dell'export. In compenso, l'avanzo della nostra bilancia commerciale è consistente: nel 2015 il saldo a favore dell'Italia è stato di quasi 12 miliardi di euro. Più o meno lo 0,7% del nostro Pil.

Considerando dunque la media italiana del 5,4%, le regioni con un'esposizione al rischio Brexit superiore alla media sono in tutto sette. Di tre si è detto: andando in ordine di quote di mercato, troviamo: l'Emilia-Romagna (il 6,2% del suo export è diretto Oltremanica), il Veneto (6%), l'Umbria (5,8%) e il Friuli-Venezia Giulia (5,7%). Se invece guardiamo ai valori assoluti, la regione più esposta è la Lombardia, con oltre 5 miliardi del suo export diretto a Londra.

Dal punto di vista settoriale, il comparto italiano più a rischio Brexit è quello vinicolo: nel 2015 gli inglesi hanno comprato dall'Italia bottiglie per 745 milioni euro, il 14% di tutte quelle che esportiamo.

Anche il turismo è candidato al contraccolpo. La Gran Bretagna occupa la quarta posizione tra i Paesi di provenienza dei nostri visitatori: è un turismo principalmente da città d'arte e da sport invernali. In Valle d'Aosta, per esempio, la clientela britannica pesa per il 25% di tutti gli arrivi dall'estero. Per i turisti *made in Britain* le condizioni di ingresso in Italia con tutta probabilità non cambieranno, ma il potere d'acquisto sì, per colpa della svalutazione della sterlina. Un vero peccato: dopo giapponesi e cinesi, con una media di 123 al giorno sono i turisti europei più spendaccioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Mi.Ca.

SOTTO LA LENTE Il comparto che potrebbe risentirne di più è quello vinicolo: gli inglesi acquistano il 14% di tutte le bottiglie che esportiamo

PRIMO PIANO Il Sole 24 Ore lunedì 01 AGOSTO 2016

Borse alla prova: attesa per le banche dopo gli stress test

Analisti cauti dopo il mini-rally di venerdì

C'è attesa per la reazione dei mercati finanziari all'esito degli stress test. Va però detto che i tanto temuti esami condotti dall'Eba non hanno riservato clamorose sorprese. Fra le cinque banche italiane (Intesa Sanpaolo, UniCredit, Banco Popolare, Ubi banca e Mps) oggetto dell'indagine che ogni due anni l'Autorità bancaria europea conduce per testare la solidità dei bilanci bancari di fronte a ipotetici scenari avversi, solo Banca Mps (peraltro come previsto) non ha superato l'esame. E pertanto sarà costretta a rafforzare il capitale, per la quinta volta negli ultimi anni.
Tra i 51 istituti "scansionati" dall'Eba sono stati "bocciati" anche l'austriaca Raiffeisen, la spagnola Banco Popular e due istituti irlandesi (Allied Irish Bank e The Governor and company of the Bank of Ireland).
Cosa c'è, quindi, da aspettarsi oggi in Borsa? Non va dimenticato che gli investitori si sono portati avanti venerdì, puntando su un esito tutto sommato positivo. I titoli delle banche italiane si sono mossi con grande slancio, scontando già un giudizio favorevole (per le quattro promosse) o non differente rispetto a quanto già scontato (i mercati già prezzavano la bocciatura di Mps). L'ultima seduta è stata caratterizzata da acquisti copiosi. A cominciare dalla più osservata del gruppo, Mps, che ha messo a segno un rialzo del 6,28% a 0,3082, prima della pubblicazione dei conti semestrali e degli stress test. UniCredit ha guadagnato il 5,89%, Intesa Sanpaolo il 3,52%, Banco Popolare il 3,28% e Ubi banca l'1,25 per cento. In linea generale, l'ultima seduta ha evidenziato un clima di ritrovata fiducia per l'intero comparto bancario italiano (l'indice Ftse Italia banks ha chiuso a +3,88%).
Quanto a Mps, non va poi dimenticato che venerdì a mercati chiusi, oltre al risultato degli stress test, è arrivata un'altra notizia "market mover". La Bce ha infatti approvato il piano del Consiglio d'amministrazione per rimettere i conti in sesto, che contempla un aumento di capitale imponente fino a 5 miliardi (si tenga conto che alla chiusura di venerdì la banca capitalizzava 850 milioni) e la cessione di 27,7 miliardi di sofferenze, valutate al 33% del valore lordo.
«È difficile ipotizzare se a questo punto i mercati decideranno di proseguire nell'allungo di venerdì o di prendersi una pausa - spiega Gianluca Beccaria, analista di Directa sim -. Credo, in ogni caso, che se ci saranno ulteriori acquisti potrebbero essere limitati a oggi. Perché gran parte del mini-rally c'è già stato».
Dai minimi del 6 luglio il settore bancario italiano ha già recuperato l'11 per cento. Nonostante questo scatto, però, il bilancio da inizio anno resta ampiamente negativo (-48%). Molti sono i nodi da risolvere, soprattutto quello legato allo smaltimento corale delle sofferenze e all'obiettiva difficoltà a generare utili nell'era attuale, caratterizzata (per via delle politiche espansive delle Banche centrali) da tassi d'interesse bassissimi, quando non negativi.
«Va anche tenuto presente, più in generale, che le Borse europee difficilmente potranno andare in una direzione diversa rispetto a Wall Street - prosegue Beccaria -. E Wall Street viaggia in questo momento su prezzi carissimi, con un multiplo prezzo/utili di oltre 18 volte. Questo quadro, unitamente alle nuove tensioni sul prezzo del petrolio (-14% in un mese, *ndr*) mi spinge a consigliare cautela sulle Borse per il mese di agosto. Soprattutto se il petrolio dovesse perdere con forza la soglia dei 40 dollari al barile».
.@vitolops
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Vito Lops

PRIMO PIANO Il Sole 24 Ore lunedì 01 AGOSTO 2016

I tempi. I documenti vanno generalmente conservati fino al quarto anno successivo a quello di presentazione del modello

Controlli possibili (almeno) fino al 2020

IL CASO CRITICO Da monitorare la detrazione rateizzata su dieci anni per ristrutturazioni, ecobonus e arredi

Custodire per cinque anni. I contribuenti che hanno già presentato con il fai-da-te la propria dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta 2015 (attraverso il modello 730/2016), o che si accingono a farlo (con il modello Unico Pf 2016), sono chiamati a conservare la relativa documentazione fino al 31 dicembre 2020: termine entro il quale l'agenzia delle Entrate ha la facoltà di richiederla in sede di controllo.

In particolare, oltre alla certificazione unica 2016, dovranno essere conservate fino al 2020 tutte le fatture, le ricevute e le quietanze relative al pagamento di oneri e spese deducibili dal reddito complessivo o per le quali spetta una detrazione d'imposta. A queste si aggiunge inoltre la documentazione necessaria per verificare il diritto al riconoscimento delle agevolazioni fiscali, come ad esempio:

il contratto di acquisto dell'immobile adibito ad abitazione principale;

il contratto di mutuo per l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione dell'immobile adibito ad abitazione principale;

la documentazione attestante i requisiti richiesti per la detrazione dei premi di assicurazione sulla vita;

le ricevute e le quietanze di versamento dei contributi previdenziali obbligatori e complementari;

i bollettini di conto corrente postale per il versamento dei contributi Inps di colf e badanti;

le ricevute di versamento dell'assegno periodico al coniuge separato o divorziato;

le ricevute delle erogazioni liberali;

le quietanze di versamento delle imposte (modelli F24).

In caso di riporto a nuovo di eccedenze d'imposta, occorrerà poi custodire anche l'ultima dichiarazione dei redditi presentata (modello 730/2015 o Unico Pf 2015).

Se il contribuente ha indicato in dichiarazione i costi sostenuti per interventi di ristrutturazione edilizia, riqualificazione energetica e acquisto di arredi, beneficiando delle detrazioni previste, la relativa documentazione va però custodita fino al 31 dicembre 2030. Secondo alcuni giudici di merito, tuttavia, la detrazione rateizzata di queste spese non legittimerebbe l'estensione temporale del potere accertativo dell'ufficio. I documenti potrebbero quindi essere conservati solo fino al 31 dicembre 2020 (ex multis, Ctr Milano, sentenza 2597/2015). Ad ogni modo, resta senz'altro consigliabile la conservazione "lunga" fino al 2030, visto che la questione è ancora controversa. Se mai, questo orientamento giurisprudenziale potrà essere invocato da chi non fosse più in possesso dei giustificativi.

Tutti i documenti vanno serbati in originale, anche se – in via prudenziale – è sempre bene farne una fotocopia, soprattutto degli scontrini e degli altri documenti soggetti a scolorimento. In caso di controllo da parte delle Entrate, per testimoniare l'effettiva rispondenza tra quanto dichiarato e quanto sostenuto a titolo di spese e/o trattenuto a titolo di ritenute, possono poi comunque essere presentate le sole fotocopie.

Qualora il contribuente non fosse in grado di giustificare attraverso la documentazione i dati esposti in dichiarazione, l'ufficio emetterà il cosiddetto "avviso bonario" (articolo 36-ter del Dpr 600/73), recuperando a tassazione gli importi non giustificati e applicando sanzioni e interessi. Se poi il contribuente non effettuasse il pagamento entro i successivi 30 giorni, lo stesso ufficio procederà con l'iscrizione a ruolo degli importi dovuti e, dunque, con l'affidamento delle somme a Equitalia, che procederà notificando la cartella esattoriale, con l'ulteriore aggravio degli oneri della riscossione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Rosanna Acierno

La liquidazione. Oggi 1° agosto la prima tranche destinata ai pensionati Inps

In arrivo i rimborsi in busta paga

I più fortunati tra i lavoratori dipendenti hanno già ricevuto in busta paga i rimborsi fiscali da 730, ma per il grosso dei pensionati il giorno decisivo è oggi, lunedì. L'Inps è infatti chiamata a liquidare gli importi con i cedolini di agosto o settembre, pagati il 1° del mese. E a dettare la tempistica è il momento di invio della dichiarazione dei redditi da parte dell'intermediario o dello stesso contribuente, per chi ha scelto la strada del fai-da-te.

Non è un caso che la Consulta dei Caf abbia suggerito ai propri associati di dare la precedenza all'Inps nell'inoltro dei 730, fin dalla metà di giugno. Così da consentire all'Istituto di previdenza – che con i suoi 15,6 milioni di pensionati è il più grande sostituto d'imposta italiano – di liquidare gli importi già con le pensioni del 1° agosto. D'altra parte, è quasi inevitabile che chi ha trasmesso il modello a ridosso della scadenza del 22 luglio debba attendere il 1° settembre.

A volte, poi, il ritardo nel rimborso non dipende dalla trasmissione del 730, ma dalla situazione specifica del contribuente, come nel caso di chi è appena andato in pensione o di chi percepisce indennità di disoccupazione, mobilità o cassa integrazione.

Se per i pensionati dell'Inps il calendario è sostanzialmente uniforme, per i dipendenti tutto dipende dalle tempistiche con cui il datore di lavoro prepara le buste paga di competenza di luglio, mese a partire dal quale va liquidato il risultato. Nel caso dei dipendenti pubblici, ad esempio, c'è chi ha ricevuto l'accredito dello stipendio già il 22 luglio e venerdì scorso si è visto arrivare il rimborso da 730 con un bonifico a parte sotto la causale «Stipendio rata speciale mese di luglio 2016».

Anche nel settore privato alcuni lavoratori hanno già ricevuto i rimborsi con lo stipendio pagato alla fine della scorsa settimana, ma il grosso delle aziende elabora le buste paga di luglio all'inizio di agosto e le manda in pagamento nei giorni seguenti, in alcuni casi intorno al 20 del mese. Anche in questa ipotesi, a fare la differenza sono i tempi tecnici: se il datore di lavoro, nel momento in cui riceve dalle Entrate la comunicazione con gli importi, ha già preparato gli stipendi, la liquidazione è giocoforza spostata al mese seguente. Logico, quindi, che il problema si ponga soprattutto per chi si è mosso sul filo di lana. Ma i Caf sono tranquilli sotto questo profilo: «L'esperienza dell'anno scorso dimostra che, nella maggior parte dei casi, anche chi ha inviato la dichiarazione negli ultimi giorni utili ha poi ricevuto il rimborso con il cedolino versato ad agosto», commenta Stefania Trombetti, responsabile fiscale della Consulta dei Caf.

L'ultima incognita riguarda i controlli preventivi sui 730, che le Entrate potrebbero effettuare in tutti i casi in cui ci siano indizi di anomalie, e non solo quando il rimborso è superiore a 4mila euro. Per adesso, gli operatori dei Caf non hanno registrato casi di contribuenti che si sono visti bloccare le erogazioni, ma un monitoraggio più completo potrà essere effettuato solo nelle prossime settimane.

Resta da considerare, infine, che la variabile in busta paga non è sempre di segno positivo, perché con lo stesso calendario dei rimborsi arrivano anche le trattenute per i contribuenti che devono versare maggiori imposte. Ma in questo caso, un ritardo non dispiace di certo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

D. Aq.

C.D.O.

I LAVORATORI DIPENDENTI L'accredito sullo stipendio varia in base alle tempistiche di elaborazione dei cedolini La Pa tra i sostituti d'imposta più rapidi nell'erogazione

IMPRESA E TERRITORI Il Sole 24 Ore lunedì 01 AGOSTO 2016

Mercati extra-europei. Opportunità per le imprese e i professionisti: le aree interessate spaziano dai Balcani ad Africa e Asia

Appalti Ue per servizi da 3 miliardi

Ogni anno la Commissione aggiudica 9mila contratti mediante gare pubbliche

La Commissione europea aggiudica ogni anno circa 9mila contratti mediante gare pubbliche d'appalto, per un valore di quasi 3 miliardi di euro. Un giro d'affari notevole e soprattutto una concreta opportunità per tutte le imprese europee e i professionisti che possono partecipare a questi bandi di gara che riguardano principalmente servizi – nel senso molto ampio del termine – ma anche forniture e lavori. E una buona parte sono rivolti ai mercati extra-europei: prima di tutto ai Paesi dell'area mediterranea (Nordafrica e Medio Oriente, i cosiddetti Paesi ENI), ai Paesi dell'area balcanica in pre-adesione (i Paesi IPA), ma anche ai paesi africani e asiatici.

Dal Nord Europa arrivano i riscontri maggiori: quasi nove appalti su dieci vengono infatti vinti da soggetti con sede legale in Gran Bretagna – e come conseguenza del Brexit si amplia da questo punto di vista il mercato per le imprese europee e per i professionisti in generale -, Olanda, Belgio, Germania e Francia. Anche i Paesi scandinavi sono molto attivi nella partecipazione a queste gare d'appalto. Pochissime, invece, le imprese e i professionisti italiani che si propongono come contraenti.

Tutti i soggetti iscritti nel Registro delle imprese degli Stati Ue possono partecipare a questi bandi di gara d'appalto, purchè, naturalmente , non siano in stato di fallimento; non siano stati condannati per violazione di regole professionali e deontologiche; non abbiano commesso un grave errore nell'esercizio dell'attività professionale; abbiano assolto agli obblighi relativi al pagamento dei contributi di previdenza sociale e agli oneri fiscali e tributari; non siano stati condannati per frode, corruzione, partecipazione a un'organizzazione criminale o a ogni altra attività illecita che leda gli interessi finanziari della Ue o non siano stati esclusi dalla partecipazione in seguito a problemi sorti nell'ambito di gare o appalti precedenti.

I soggetti interessati devono dimostrare la propria solidità finanziaria, per esempio presentando un attestato del fatturato complessivo o della liquidità totale dell'impresa. La capacità tecnica può essere comprovata in base a progetti o studi realizzati in precedenza nel settore pertinente.

Sono tre le procedure d'appalto che la Commissione utilizza abitualmente.

La "procedura aperta", mediante la quale ogni operatore economico interessato può presentare un'offerta, comprende un'unica fase ed è utilizzata per oltre la metà degli appalti che vengono aggiudicati.

La "procedura ristretta", invece, prevede due fasi: nella prima, alla quale possono partecipare tutti gli operatori economici interessati, viene valutata la capacità di ogni partecipante in funzione ai criteri di esclusione e di selezione, mentre nella seconda fase sono invitati a presentare un'offerta solo gli operatori che hanno superato la prima fase. Gli operatori vengono iscritti in un elenco ristretto, valido tre anni al massimo, che può essere utilizzato più volte per varie procedure d'appalto di medio valore (in genere per gare di servizi fino a un valore massimo di 133mila euro). Ogni volta che vuole aggiudicare un appalto, la Commissione Ue invita i candidati iscritti nell'elenco a presentare un'offerta.

Infine, la "procedura negoziata" viene utilizzata, per esempio, quando il valore dell'appalto è inferiore a 60mila euro. La Commissione europea invita direttamente gli operatori economici a presentare un'offerta e, se ritiene che le offerte possano essere migliorate, può condurre negoziati a condizioni paritarie con tutti gli offerenti. La procedura negoziata per gli appalti di valore modesto è di norma più semplice e rapida delle altre procedure: i documenti richiesti possono essere meno numerosi, le condizioni imposte ai candidati meno restrittive, la documentazione dell'offerta e, in certi casi, l'offerta stessa possono essere inviate per posta elettronica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Maria Adele Cerizza

NORME E TRIBUTI Il Sole 24 Ore lunedì 01 AGOSTO 2016

Accertamento. Le ultime pronunce della Cassazione sull'utilizzabilità delle verifiche sui conti correnti di professionisti e autonomi

Indagini finanziarie, parola alla Corte

Sentenze contrastanti sui versamenti - Contraddittorio, un passo indietro dopo le aperture

Presunzione relativa agli accrediti dei professionisti sui conti bancari, contraddittorio endoprocedimentale, prova contraria del contribuente, conto intestato al coniuge. Sono queste le problematiche sulle indagini finanziarie che sono state affrontate dalla Corte di cassazione nel 2016.

Mentre il 28 aprile scorso l'agenzia delle Entrate ha raccomandato agli uffici, con la circolare 16/E, di fare ricorso alle indagini finanziarie solo «a valle di un'attenta analisi del rischio dalla quale possano emergere significative anomalie dichiarative» e di evitare assolutamente, nell'utilizzo delle presunzioni ex articolo 32 del Dpr 600/1973, «ricostruzioni induttive, soprattutto se di ammontare particolarmente rilevante», valutando «in modo attento e preciso» la coerenza del risultato ottenuto con il profilo e l'attività svolta dal contribuente.

Il nodo dei versamenti

Quelle dell'Agenzia sono affermazioni importanti e condivisibili, che dimostrano la giusta attenzione verso uno strumento di accertamento molto "delicato", che era stato anche oggetto di un intervento normativo nello schema di decreto delegato sulla revisione del sistema sanzionatorio. L'intervento, finalizzato a eliminare la presunzione sui prelievi delle imprese e sugli incassi dei professionisti, è stato poi espunto dal definitivo Dlgs 158/2015.

La Cassazione è però di recente tornata a occuparsi delle conseguenze della sentenza 228/2014 della Corte costituzionale, che aveva stabilito l'illegittimità della presunzione sui prelievi dei professionisti. Nelle sentenze 12779 e 12781 del 2016 è stato infatti affermato (richiamando la pronuncia 23041/2015) che la decisione della Consulta avrebbe eliminato anche la presunzione relativa ai versamenti sui conti.

Tale orientamento non appare tuttavia del tutto condivisibile, perché la motivazione della sentenza della Corte costituzionale si è incentrata soltanto sulla presunzione relativa ai prelievi. La stessa Cassazione aveva in precedenza fatto riferimento solo a quest'ultima, nelle sentenze 25295/2014, 1008, 4585, 9721 e 12021 del 2015 e 6093/2016, uniformandosi a quanto stabilito dalla Consulta.

Nella decisione 6093 del 2016, in particolare, la Suprema corte ha giustamente affermato che la sentenza costituzionale – sopprimendo le parole «o compensi» nell'articolo 32 del Dpr – non ha inteso «escludere in toto l'operatività, nei confronti dei lavoratori autonomi, della presunzione legale basata sugli accertamenti bancari; dalla motivazione della sentenza risulta che la dichiarazione di illegittimità costituzionale espressa nel dispositivo è riferita unicamente alla presunzione di maggior reddito basata "sui prelievi ingiustificati da conti correnti bancari effettuati da un lavoratore autonomo", ferma restando la legittimità della imputazione a compensi delle somme risultanti da operazioni bancarie attive di versamento».

Il contraddittorio

Un'altra questione importante riguarda la sussistenza o meno dell'obbligo del contraddittorio preventivo con il contribuente. Sul tema, in passato la giurisprudenza della Cassazione era apparsa "divisa", ma nelle sentenze 4314 e 18370 del 2015 si è espressa a favore di tale obbligo. Nella circolare 16/E/2016 è stata poi affermata la «inderogabile necessità di utilizzare l'istituto del contraddittorio», anche al fine di impiegare le indagini finanziarie in modo «appropriato e finalizzato ad attuare ricostruzioni credibili e realistiche».

Da ultimo, la Cassazione ha però dichiarato (10908/2016) la non obbligatorietà del contraddittorio, alla luce della sentenza 24823/2015 delle Sezioni unite. Il confronto preventivo appare tuttavia necessario, anche perché la norma stabilisce che i movimenti dei conti possono porsi a base delle rettifiche solo se il contribuente non dimostra di averli considerati in sede contabile e non ne indica i beneficiari.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gianfranco Ferranti

NORME E TRIBUTI Il Sole 24 Ore lunedì 01 AGOSTO 2016

Accertamento. Le ultime pronunce della Cassazione sull'utilizzabilità delle verifiche sui conti correnti di professionisti e autonomi

Indagini finanziarie, parola alla Corte

Sentenze contrastanti sui versamenti - Contraddittorio, un passo indietro dopo le aperture

Presunzione relativa agli accrediti dei professionisti sui conti bancari, contraddittorio endoprocedimentale, prova contraria del contribuente, conto intestato al coniuge. Sono queste le problematiche sulle indagini finanziarie che sono state affrontate dalla Corte di cassazione nel 2016.

Mentre il 28 aprile scorso l'agenzia delle Entrate ha raccomandato agli uffici, con la circolare 16/E, di fare ricorso alle indagini finanziarie solo «a valle di un'attenta analisi del rischio dalla quale possano emergere significative anomalie dichiarative» e di evitare assolutamente, nell'utilizzo delle presunzioni ex articolo 32 del Dpr 600/1973, «ricostruzioni induttive, soprattutto se di ammontare particolarmente rilevante», valutando «in modo attento e preciso» la coerenza del risultato ottenuto con il profilo e l'attività svolta dal contribuente.

Il nodo dei versamenti

Quelle dell'Agenzia sono affermazioni importanti e condivisibili, che dimostrano la giusta attenzione verso uno strumento di accertamento molto "delicato", che era stato anche oggetto di un intervento normativo nello schema di decreto delegato sulla revisione del sistema sanzionatorio. L'intervento, finalizzato a eliminare la presunzione sui prelievi delle imprese e sugli incassi dei professionisti, è stato poi espunto dal definitivo Dlgs 158/2015.

La Cassazione è però di recente tornata a occuparsi delle conseguenze della sentenza 228/2014 della Corte costituzionale, che aveva stabilito l'illegittimità della presunzione sui prelievi dei professionisti. Nelle sentenze 12779 e 12781 del 2016 è stato infatti affermato (richiamando la pronuncia 23041/2015) che la decisione della Consulta avrebbe eliminato anche la presunzione relativa ai versamenti sui conti.

Tale orientamento non appare tuttavia del tutto condivisibile, perché la motivazione della sentenza della Corte costituzionale si è incentrata soltanto sulla presunzione relativa ai prelievi. La stessa Cassazione aveva in precedenza fatto riferimento solo a quest'ultima, nelle sentenze 25295/2014, 1008, 4585, 9721 e 12021 del 2015 e 6093/2016, uniformandosi a quanto stabilito dalla Consulta.

Nella decisione 6093 del 2016, in particolare, la Suprema corte ha giustamente affermato che la sentenza costituzionale – sopprimendo le parole «o compensi» nell'articolo 32 del Dpr – non ha inteso «escludere in toto l'operatività, nei confronti dei lavoratori autonomi, della presunzione legale basata sugli accertamenti bancari; dalla motivazione della sentenza risulta che la dichiarazione di illegittimità costituzionale espressa nel dispositivo è riferita unicamente alla presunzione di maggior reddito basata "sui prelievi ingiustificati da conti correnti bancari effettuati da un lavoratore autonomo", ferma restando la legittimità della imputazione a compensi delle somme risultanti da operazioni bancarie attive di versamento».

Il contraddittorio

Un'altra questione importante riguarda la sussistenza o meno dell'obbligo del contraddittorio preventivo con il contribuente. Sul tema, in passato la giurisprudenza della Cassazione era apparsa "divisa", ma nelle sentenze 4314 e 18370 del 2015 si è espressa a favore di tale obbligo. Nella circolare 16/E/2016 è stata poi affermata la «inderogabile necessità di utilizzare l'istituto del contraddittorio», anche al fine di impiegare le indagini finanziarie in modo «appropriato e finalizzato ad attuare ricostruzioni credibili e realistiche».

Da ultimo, la Cassazione ha però dichiarato (10908/2016) la non obbligatorietà del contraddittorio, alla luce della sentenza 24823/2015 delle Sezioni unite. Il confronto preventivo appare tuttavia necessario, anche perché la norma stabilisce che i movimenti dei conti possono porsi a base delle rettifiche solo se il contribuente non dimostra di averli considerati in sede contabile e non ne indica i beneficiari.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gianfranco Ferranti

NORME E TRIBUTI Il Sole 24 Ore lunedì 01 AGOSTO 2016

Attività produttive. Beni strumentali, locazioni finanziarie e spese per dipendenti o collaboratori rivelano il presupposto impositivo

Paga l'Irap chi utilizza due uffici

Indice di autonoma organizzazione anche il versamento di bassi compensi a terzi

Beni strumentali, locazioni finanziarie e spese per lavoratori dipendenti o collaboratori. Ma anche interessi passivi e due (o più) studi professionali. Sono gli indici che rivelano l'esistenza dell'autonoma organizzazione ai fini dell'Irap. Lo ricorda la Ctr Lazio (presidente Filocamo, relatore Giorgianni) nella sentenza 1934/21/2016.

La vicenda

La controversia scaturisce dall'impugnazione di un avviso di accertamento, con cui l'agenzia delle Entrate contestava a un commercialista di aver omesso, fra l'altro, il versamento dell'Irap per l'anno 2008. Secondo l'amministrazione, l'imposizione del tributo era giustificata dall'entità dei redditi, dall'ammontare delle spese sostenute e dalla disponibilità di due sedi di lavoro. Dal canto suo, il professionista aveva affermato di non utilizzare una stabile struttura organizzativa e dunque di non dover versare l'imposta. La Ctp aveva annullato l'atto impugnato e condannato l'Agenzia al rimborso delle spese di lite. Così l'amministrazione ha presentato appello, ribadendo che esistevano le condizioni per sottoporre il reddito del professionista all'Irap.

Nel decidere l'impugnazione, la Commissione tributaria regionale ricorda che l'imposta in discussione colpisce le attività, autonomamente organizzate, dirette alla produzione o allo scambio di beni oppure alla prestazione di servizi (articolo 2, comma 1, Dlgs 446/1997). Il requisito dell'autonoma organizzazione – afferma la Ctr, citando la sentenza 3678/2007 della Corte di cassazione – ricorre quando il contribuente che esercita l'attività:

sia il responsabile dell'organizzazione stessa, «e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità e interesse»;

impieghi quantità di beni strumentali che eccedano «il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività anche in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui».

Lo svolgimento di una libera professione è quindi fuori dall'area di applicazione dell'Irap, ma solo se il professionista opera con un «minimo di mezzi materiali» e «senza l'ausilio di dipendenti, collaboratori e procuratori» (esterni o interni), né «consistenti beni strumentali». È dunque «il surplus di attività agevolata dalla struttura organizzativa» a essere colpito dall'Irap. E il giudice può individuare elementi sintomatici dell'organizzazione nelle quote di ammortamento di beni strumentali, nei canoni di locazione finanziaria, nonché nelle spese per immobili e per lavoro dipendente o collaborazioni.

Nel caso in esame, il contribuente aveva percepito 530mila euro e corrisposto 40mila euro di compensi a terzi; inoltre, aveva utilizzato beni strumentali del valore di quasi 18mila euro e si era servito di due sedi per l'esercizio dell'attività.

L'impiego di lavoro altrui

Si tratta di rilievi che «ragionevolmente depongono per la sussistenza del presupposto impositivo». Infatti – prosegue la motivazione, richiamando la sentenza 22592/2012 del giudice di legittimità – «l'impiego non occasionale di lavoro altrui, anche se per un tempo limitato» e con un corrispettivo non elevato, rappresenta un «significativo indice di organizzazione autonoma». Tanto più quando, com'è avvenuto nella vicenda decisa dalla Ctr, il contribuente attribuisce ad altri professionisti incarichi che rientrano nella sua stessa attività e poi presenta dichiarazione come sostituto d'imposta. Così la commissione ha accolto l'appello delle Entrate.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Antonino Porracciolo

Accertamento. Per la Ctp di Reggio Emilia la trasmissione «certificata» è illegittima se riguarda la copia informatica di un avviso cartaceo

Bocciata la notifica via Pec del verbale doganale

Non è valida la notifica via Pec di un processo verbale di constatazione in materia doganale, a cui è ricollegata una sanzione per mancato riscontro al contenuto del processo verbale di constatazione. A fornire questa precisazione è la Ctp di Reggio Emilia, con la sentenza 197/2/2016 depositata il 4 luglio scorso (presidente Montanari, relatore Mainini).

L'agenzia delle Dogane ha irrogato a un contribuente la sanzione amministrativa di 5mila euro per non aver dato riscontro a un Pvc notificato via posta elettronica certificata (Pec), con cui lo si invitava a fornire, entro un certo termine, la documentazione commerciale riguardante un'esportazione.

L'articolo 35, comma 35, del Dl 223/2006 prevede infatti che l'agenzia delle Dogane – nelle attività di prevenzione e contrasto delle violazioni tributarie connesse alla dichiarazione fraudolenta del valore in dogana – ha facoltà di procedere all'acquisizione dei dati e dei documenti relativi ai costi di trasporto, assicurazione, nolo e di ogni altro elemento di costo che forma il valore dichiarato per l'importazione, l'esportazione, l'introduzione in deposito doganale o Iva, e il transito.

A tale fine, le Dogane possono chiedere informazioni e documenti ai contribuenti che, se non ottemperano all'invito, sono soggetti all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 5mila a 10mila euro.

Il contribuente ha proposto ricorso in Ctp, sostenendo l'invalidità della notifica a mezzo Pec. L'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato alla Camera di commercio non veniva di fatto utilizzato e dunque, pur se era risultato "consegnato", il messaggio non era stato in realtà visionato dal contribuente.

L'Agenzia si è difesa eccependo che il codice dell'amministrazione digitale (articolo 3-bis, Dlgs 82/2005) prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, la Pa comunica con il cittadino tramite il domicilio digitale dichiarato e che vi è l'obbligo di trasmettere attraverso la posta elettronica le comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di consegna. La notifica via Pec del verbale avrebbe dovuto quindi considerarsi valida (e così anche la conseguente sanzione per il mancato riscontro al documento).

La Ctp di Reggio Emilia ha accolto il ricorso del contribuente, annullando l'atto di irrogazione sanzioni. I giudici hanno ritenuto che la sola prova di avvenuta consegna, rilasciata al mittente dal gestore della casella Pec del destinatario, non provava la notifica del verbale. L'amministrazione non può dunque considerare assolta, per quanto rituale ex Dlgs 82/2005, la notifica dell'atto "infra procedimentale" cui è collegata una specifica sanzione.

In materia doganale non esiste, infatti, un'espressa norma di rinvio – come per il tributario – all'articolo 149-bis del Codice di procedura civile, secondo il quale, se non è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione si può eseguire tramite Pec, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo.

Pertanto, in ambito doganale, la notifica via Pec è ammissibile nei soli casi in cui vi sia ad oggetto un documento informatico. Se invece si trasmette per via telematica una copia informatica di avviso cartaceo, la notifica è da ritenersi inesistente in quanto non conforme al modello legale previsto dalla disciplina di settore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sara Mecca

L'intreccio. Le disposizioni da rispettare

Serve un controllo in due tempi per il subappalto

Per applicare correttamente il meccanismo dell'inversione contabile Iva, è necessario fare attenzione agli intrecci tra due disposizioni: quella contenuta nella lettera a) e quella contenuta nella lettera a-ter) dell'articolo 17, comma 6, del Dpr 633/72.

Il reverse charge si applica, in primo luogo, a tutte le prestazioni di servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento relative a edifici - elencati nella lettera a-ter) -, a prescindere dal fatto che siano rese nel settore edile e a prescindere dal tipo di contraenti (subappaltatore, appaltatore principale o contraente generale). Inoltre, in base alla lettera a), l'inversione contabile si applica alle prestazioni rese nel settore edile, ma solo per alcuni tipi di contraenti: la prestazione deve essere resa da un subappaltatore nei confronti dell'impresa appaltatrice che si occupa della costruzione o della ristrutturazione di un immobile o di un altro subappaltatore.

Pertanto, mentre per applicare la lettera a-ter) occorre considerare solo il tipo di prestazione effettuata, per applicare la lettera a) bisogna badare, intanto, che il prestatore sia un subappaltatore che svolge (come ha precisato la circolare 37/E del 2006 dell'agenzia delle Entrate), «anche se in via non esclusiva o prevalente, attività identificate dalla sezione F della classificazione delle attività economiche Ateco».

La sezione F, rubricata semplicemente «costruzioni», comprende i lavori generali di costruzione, i lavori speciali di costruzione per edifici e opere di ingegneria civile, i lavori di completamento di un fabbricato nonché i lavori di installazione in esso dei servizi. Sono inoltre inclusi, come ha chiarito sempre la circolare 37/E/2006, i nuovi lavori, le riparazioni, i rinnovi e restauri, le aggiunte e le alterazioni, la costruzione di edifici e strutture prefabbricate in cantiere e anche le costruzioni temporanee.

Pertanto, se ci si trova di fronte a un contratto complesso contenente anche prestazioni che in base alla lettera a-ter) andrebbero assoggettate a reverse charge ma che - proprio per effetto della complessità contrattuale - ricadono nelle ordinarie regole Iva, va fatta una seconda riflessione. Cioè si deve verificare che non si tratti di rapporti di subappalto fra subappaltatori o fra subappaltatore e appaltatore: se la risposta è positiva, il meccanismo dell'inversione contabile va applicato se le parti contraenti svolgono una delle attività indicate nella sezione F della classificazione Ateco.

Inoltre, per l'agenzia delle Entrate, il reverse charge si applica ai rapporti tra subappaltatori o tra subappaltatori e appaltatore nel settore dell'edilizia non solo se il contratto è riconducibile alla tipologia dell'appalto, ma anche se si tratta di un contratto di prestazione d'opera.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'INDICAZIONE Occorre accertarsi che venga svolta una delle attività elencate nella sezione F della classificazione Ateco

Procedure aziendali. Le verifiche comprendono l'esame approfondito di manuali, organigrammi, regolamenti e processi

Rischi monitorati per le imprese

Il collegio sindacale è chiamato a vigilare sull'efficacia del sistema di controllo interno

Il sistema di controllo interno del rischio d'impresa non può trascurare le piccole e medie imprese (Pmi). È chiaro che il controllo interno sarà n più articolato nelle imprese complesse e di elevate dimensioni, ma non va sottaciuto che anche nelle Pmi – fortemente connotate dal ruolo amministratori/soci – i più agili e discrezionali processi decisionali dovrebbero comunque trovare adeguati contraltari e filtri procedurali.
Il corretto funzionamento del sistema di controllo interno richiede il coinvolgimento integrato anche dei diversi organi societari, che partecipa ciascuno con le proprie specifiche funzioni – alla definizione del rischio e al monitoraggio ordinato dello stesso.
Le componenti coordinate del sistema, a seconda delle dimensioni e complessità dell'impresa, comprendono:
i controlli "di linea" (o "di primo livello") effettuati dai responsabili di aree operative;
i controlli "di secondo livello", volti a monitorare e gestire i rischi tipici aziendali, quali il rischio operativo, il rischio finanziario, il rischio di merca rischio di (non) conformità (principalmente riferibili alle funzioni di risk management e di compliance);
la revisione interna (internal audit), intesa come attività "di terzo livello", di verifica della funzionalità dei controlli interni.
Nelle società quotate il Codice di autodisciplina delinea all'articolo 7 la funzione del sistema di controllo interno e gestione dei rischi, illustrar compiti affidati agli organi societari coinvolti. In effetti, in base all'articolo 149 del Dlgs 58/1998, il collegio sindacale, nel suo ruolo, riconose centrale e di vertice del sistema di vigilanza dell'emittente, si occupa specificamente proprio della vigilanza sull'adeguatezza del sistema di cont interno.
Nelle società non quotate, invece, il Codice civile non enuclea specificamente fra i doveri del collegio sindacale la vigilanza sul sistema di cont interno. Ma la stessa va evidentemente ricompresa nell'ambito della più generale vigilanza dell'assetto organizzativo, come chiaramente indicato stessi principi di comportamento del collegio sindacale.

Il ruolo del collegio

Il collegio effettua un controllo sintetico complessivo volto a verificare che le procedure aziendali consentano un efficiente monitoraggio dei fatt rischio, nonché la pronta emersione e una corretta gestione delle criticità. In concreto, andranno ad esempio esaminati i manuali operat regolamenti interni, l'organigramma e le eventuali altre mappature dei processi.
Nella propria attività il collegio deve tenere conto delle dimensioni e della complessità della società. Nelle società quotate, in partic nell'espletamento di tale attività di vigilanza il collegio sindacale – grazie anche alla partecipazione alle riunioni del Cda e dei diversi comitati – si sulla costante interazione con l'organo di amministrazione (e in particolare con gli amministratori incaricati), con il comitato controllo e rischi, c responsabile della funzione di internal audit, con il revisore, nonché con altri ruoli e funzioni aziendali con specifici compiti in materia di cont interno.
Laddove l'attività di vigilanza dovesse evidenziare significativi rischi di inadeguatezza del sistema di controllo interno, il collegio ric all'amministratore incaricato, informando il presidente del Cda, l'adozione di un piano di azioni correttive e ne monitora la realizzazione nel c dell'incarico. Se non vengono poste in essere azioni correttive o se le stesse sono ritenute dal collegio insufficienti, o ancora in casi di urgenza particolare gravità, il collegio comunica alla Consob e alle altre autorità di vigilanza competenti le irregolarità eventualmente riscontrate.
Il collegio sindacale riassume le conclusioni dell'attività di vigilanza effettuata in uno specifico paragrafo della relazione da proporre all'assembl occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio.
Negli enti di interesse pubblico (articolo 16 del Dlgs 39/2010, fra i quali società quotate, banche e assicurazioni), in base all'articolo 19, comma 3 medesimo decreto, il revisore presenta annualmente al comitato per il controllo interno (ossia al collegio sindacale, nelle società con govern tradizionale) una relazione sulle questioni fondamentali emerse in sede di revisione legale, e in particolare sulle carenze significative rilevate nel sis di controllo interno in relazione al processo di informativa finanziaria.

L'opzione dell'Odv

La struttura organizzativa del sistema di controllo interno può essere completata – per il perimetro funzionale di cui al Dlgs 231/2001 – dall'organ di vigilanza (Odv) previsto da tale decreto.
L'Odv è un organo, a staff del consiglio d'amministrazione, costituito da soggetti interni o esterni all'ente dotati di autonomia, indipend professionalità (che possono anche essere membri del collegio sindacale), che vigila sull'effettività e adeguatezza del modello di organizzazio gestione e segnala all'organo amministrativo, ai fini degli opportuni provvedimenti, le violazioni accertate del modello che possano dar luo responsabilità per l'ente. Al di là delle segnalazioni rese di volta in volta necessarie da specifiche situazioni contingenti, predispone inoltre per lo si organo amministrativo e il collegio sindacale, su base periodica, una relazione informativa riguardante le attività svolte.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

a cura di
Luca Bicocchi
Davide Rossetti

Finanziamenti. Ad agosto valore dell'1,83% (–0,05% su luglio)

Credito agevolato, arriva il calo dopo due mesi di leggera crescita

Siamo in presenza di una diminuzione ad agosto per i valori del tasso di riferimento per il credito agevolato ad industria, commercio, artigianato, editoria, industria tessile e zone sinistrate del Vajont (settore industriale), la cui misura in vigore dal primo del mese si porta sul valore di 1,83 con un decremento complessivo di intensità minima, lo 0,05 % rispetto al 1,88 %, mantenuto a luglio.

Si arresta pertanto la tendenza al rialzo in atto da un paio di mesi nei valori del tasso di riferimento, e che con la presente variazione si riporta esattamente sugli stessi valori di giugno.

L'andamento esposto e l'entità della variazione registrata implicano che anche ad agosto tutti i tassi agevolati delle leggi che dipendono dal tasso di riferimento nazionale continuino a presentare misure assai prossime o addirittura coincidenti con i valori già in vigore lo scorso mese.

Da segnalare una nuova diminuzione, dopo appena due mesi di stabilità, del tasso di riferimento comunitario da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione per concessione di incentivi a favore delle imprese. Si tratta della settima variazione che coinvolge questo indicatore da inizio anno

Il livello di questo indicatore resta infatti fissato sul valore dello 0,98 %, (-0,02 tasso base maggiorato di 100 punti) con decorrenza dal 01 agosto 2016, con un decremento dello 0,010 per cento, rispetto al valore di 0,99 per cento in vigore nel bimestre giugno - luglio.

Rimane invariato il tasso di sconto comunitario dopo l'ultima modifica decisa dalla Banca Centrale Europea che ha azzerato il livello del tasso minimo di offerta sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema, con validità a partire dall'operazione con regolamento 16 marzo 2016. La diminuzione del valore del parametro rispetto alla precedente misura dello 0,05 per cento è stata pertanto dello 0,05 per cento.

Si rileva una inversione di tendenza anche nell'evoluzione dei valori dei rendimenti effettivi lordi dei titoli pubblici che presentano anch'essi una diminuzione anche se di intensità contenuta; Il dato per giugno 2016 del Rendistato si fissa infatti allo 0,891 % con una variazione in diminuzione pari allo 0,031 %, rispetto al valore di 0,922 % fatto segnare ad maggio.

Rammentiamo che all'andamento del Rendistato è direttamente legato il valore del tasso di riferimento di cui rappresenta la componente variabile, unitamente al valore della commissione onnicomprensiva a favore degli Istituti di Credito che, al contrario, resta fissa per tutto l'anno.

Indicatori finanziari nazionali

Si segnala una nuova diminuzione anche a luglio nell'evoluzione dei valori medi mensili dell'; le misure medie mensili relative all'Euribor (Euro Interbank Offered Rate) tre mesi, tasso di riferimento per il mercato interbancario si portano infatti sul valore negativo di 0,293 % per l'indicatore a base 360 e 0,297 % per l'indicatore a base 365, con una analoga variazione dello 0,027 % rispetto ai precedenti dati di giugno.

Detta evoluzione risulta confermata anche facendo riferimento ai dati puntuali con valuta 01/08/2016 i cui valori si collocano sempre sotto lo zero, allo 0,296 % e 0,300 % che si rilevano rispettivamente per i valori a base 360 e 365.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Alessandro Spinelli

ANDAMENTO ALTALENANTE Il tasso di riferimento Ue per gli incentivi alle imprese ha registrato sei mesi di calo, seguiti da due di crescita e dall'attuale contrazione

NORME E TRIBUTI Il Sole 24 Ore lunedì 01 AGOSTO 2016

Riforma Madia/1. Limiti agli amministratori

Nelle partecipate il Cda diventa un'«eccezione»

Lo schema di Testo unico delle partecipate atteso all'adozione in Consiglio dei ministri conferma, salvo qualche lieve novità, la disciplina speciale disegnata, dalla precedente versione, con riferimento agli «organi amministrativi e di controllo delle società a controllo pubblico».

Le norme in questione valgono solo per le società a controllo pubblico (articolo 2, lettera m) del Testo unico) escluse le quotate e le società solo partecipate da una o più amministrazioni.

Per queste ultime il nuovo articolo 11, comma 16 si limita a prevedere che, se vi è un'amministrazione titolare di partecipazione superiore al 10%, questa è tenuta a "proporre" agli organi societari l'introduzione delle misure dettate per le controllate ai commi 6 e 10, relative ai limiti al compenso degli amministratori, divieto per i dirigenti di bonus di fine rapporto o patti di non concorrenza diversi da quelli previsti per legge o dai contratti collettivi.

I componenti degli organi amministrativi delle società a controllo pubblico, come prevede l'articolo 11, comma 1, devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell'Economia e delle finanze. Questi requisiti sono estesi, nella nuova versione, anche agli organi di controllo.

Il comma 1 conferma poi le incompatibilità previste dall'art. 12 del Dlgs 39/2013 (ribadite anche dal generale richiamo del comma 15) e quelle previste dall'articolo 5, comma 9 del Dl 95/2012.

È rimasto anche il divieto di nominare, quali amministratori, i dipendenti delle amministrazioni controllanti o vigilanti (comma 8), al posto dell'incompatibilità generale che secondo la prima versione del testo avrebbe chiuso ai dipendenti pubblici le porte dei Cda a prescindere dal rapporto fra l'ufficio di provenienza e la società. In caso di controllo indiretto l'incompatibilità riguarda gli amministratori della società controllante, a meno che siano loro attribuite deleghe gestionali a carattere continuativo oppure la nomina risponda all'esigenza di rendere disponibili alla società controllata particolari e comprovate competenze tecniche degli amministratori della controllante, o ancora di favorire l'attività di direzione e coordinamento (comma 11).

La regola è l'amministratore unico (comma 2), anche nelle Srl (per le quali il comma 5 - in deroga all'articolo 2475, comma 3 del Codice civile - non consente di affidare l'amministrazione a due o più soci). Solo in presenza di ragioni di adeguatezza organizzativa (in base a criteri definiti con decreto del presidente del Consiglio) l'assemblea può nominare un Cda composto da tre a cinque membri, oppure disporre l'adozione del sistema monistico o dualistico. In tal caso il numero complessivo dei componenti degli organi di amministrazione e controllo non può essere superiore a cinque (comma 3).

Per l'organo amministrativo collegiale, la scelta degli amministratori va effettuata in base a criteri che assicurino l'equilibrio tra i generi; e comunque (altra novità) questo principio va assicurato almeno nella misura di un terzo sul numero complessivo delle nomine effettuate nell'arco dell'anno (comma 4).

Per statuto, poi, deve essere esclusa la carica di vicepresidente, se non quale modalità di individuazione del sostituto del presidente, senza compensi aggiuntivi (comma 9, lettere a e b). Sempre lo statuto deve stabilire che il cda possa attribuire deleghe di gestione a non più di un amministratore (ma è salva l'attribuzione di deleghe al presidente se previamente autorizzata dall'assemblea); e vietare l'istituzione di organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società (comma 9, lettera d). La costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta resta invece consentita nei limiti dei casi previsti dalla legge (comma 13).

Infine, il comma 15 prevede espressamente, per gli organi di amministrazione e controllo delle società in house, l'applicazione del regime di prorogatio previsto dal Dl 293/1994.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Davide Di Russo